



Dirigenza (area VI) - Agenzie fiscali, enti pubblici non economici

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO AGENZIE FISCALI ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Indice:

04/10/2012 Accordo per l'adesione a SIRIO

22/02/2012 Ipotesi di accordo per l'adesione a SIRIO

01/08/2006 CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

Nota: Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici prima del 23/09/2004 erano classificati come Dirigenza Area I

04/10/2012

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA DELLE AGENZIE FISCALI (AREA VI) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
- Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- Visto l'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- In conformità all'art. 72 del CCNL 1 agosto 2006 Area VI (biennio 2002-03)
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza delle Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1) L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale dirigente delle Agenzie fiscali appartenente all'Area VI, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1) Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 72 del CCNL 1 agosto 2006 Area VI (biennio 2002-03), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2) Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1) In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1 ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per soli dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

- 1) La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
- 2) La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
- 3) La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

- 1) Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

22/02/2012

Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle agenzie fiscali al fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL (SIRIO)

Premessa

- Omissis -

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza delle Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1° ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Agenzie fiscali, con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a tempo indeterminato, anche part-time;
 - a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 72 del CCNL 1° agosto 2006 Area VI (biennio 2002-03), sono così determinate:
 - 1% a carico del dipendente;
 - 1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
 - l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
 - l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1° ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per solo dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in 2,75 Euro pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1° ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

01/08/2006

TITOLO V - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 72 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, si applica quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8/5/2001.
 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del CCNQ 29/7/1999 e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso CCNQ. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
-